

**Circolare n. 58 AP/cc
16 ottobre 2008**

**CARNI DI BOVINO DI
ETÀ NON SUPERIORE
A DODICI MESI.**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre è stato pubblicato il Decreto del Ministero Politiche Agricole, datato 8 agosto 2008, che attua le modalità applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 566/2008 della Commissione, in materia di commercializzazione sul territorio italiano delle carni di bovini di età non superiore a dodici mesi, comprese quelle destinate agli scambi e all'importazione, relativamente alla denominazione di vendita da utilizzare.

Si ricorda che con il termine «carni» s'intende l'insieme delle carcasse, carni con o senza osso e frattaglie tagliate o no, destinate all'alimentazione umana, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate.

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1183/2006 del 24 luglio 2006 relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, i responsabili delle strutture di macellazione devono provvedere alla classificazione di tutti i bovini di età non superiore ai dodici mesi, abbattuti presso le loro strutture, in una delle due seguenti categorie:

- Categoria V: bovini di età dal giorno della nascita sino al giorno in cui raggiungono 8 mesi, con lettera di identificazione «V»;
- Categoria Z: bovini di età dal giorno successivo a quello in cui hanno raggiunto 8 mesi, sino al giorno in cui raggiungono 12 mesi, con lettera di identificazione «Z».

La classificazione deve essere effettuata immediatamente dopo la macellazione, sulla base delle informazioni contenute nel passaporto (vedi art. 6 del regolamento n. 1760/2000) procedendo poi all'apposizione delle lettere di identificazione sulla superficie esterna della carcassa, mediante utilizzo di etichette o marchi ad inchiostro indelebile e atossico.

Le etichette, di dimensioni di almeno 50 cmq, o i marchi, con lettere non inferiori a 2 cm di altezza, devono essere apposti:

- sui quarti posteriori, a livello del controfiletto, all'altezza della quarta vertebra lombare;
- sui quarti anteriori, a livello della punta di petto, a 10-30 cm di distanza dallo sterno.

Ad ogni fase della produzione e della commercializzazione, gli operatori provvedono ad apporre sulle carni un'etichetta recante le seguenti informazioni obbligatorie:

- a) l'età degli animali al momento della macellazione, con la formulazione «età alla macellazione sino a otto mesi» per le carni ottenute da animali della categoria «V», o «età alla macellazione da otto a dodici mesi» per le carni ottenute da animali della categoria «Z»;
- b) la denominazione di vendita di cui al punto III dell'allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/07.

Le denominazioni di vendita di cui al punto III dell'allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 (vedi il Reg. n. 566/2008 del 18 giugno 2008 recante modalità di applicazione del Reg. n. 1234/2007) per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi possono essere integrate da un indicatore del nome o da una designazione dei tagli di carne o frattaglie interessati.

In deroga a quanto sopra, gli operatori possono, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, eccetto la distribuzione al consumatore finale, sostituire l'indicazione dell'età alla macellazione con la lettera d'identificazione della categoria.

Qualora gli operatori desiderino integrare le informazioni obbligatorie, da riportare in etichetta, con altre informazioni, occorre attenersi alle disposizioni previste dal decreto 30 agosto 2000 (in G.U. n. 268 del 16 novembre 2000) che detta le modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 relativo all'etichettatura obbligatoria e facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

- Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi sono commercializzate in Italia con le seguenti denominazioni di vendita:
- «vitello, carne di vitello» per le carni ottenute da bovini della categoria «V»;
- «vitellone, carne di vitellone» per le carni ottenute da bovini della categoria «Z» .

Tali denominazioni devono essere utilizzate dagli operatori interessati anche per le carni provenienti da altri paesi e commercializzate sul mercato italiano. Le denominazioni commerciali, che devono essere utilizzate negli altri paesi dell'Unione europea, riguardanti le due categorie dei bovini in esame, sono riportate nell'allegato XI bis, punto III, parte A e B, del regolamento (CE) n. 1234/07.

Per le carni non preimballate, poste in vendita al consumatore finale presso esercizi al dettaglio, le etichette con le informazioni possono essere sostituite con un'informazione fornita per iscritto in forma chiara, esplicita e leggibile per il consumatore, esposta al pubblico accanto alla merce o in modo tale che si possa ricondurre inequivocabilmente alla carne a cui l'indicazione si riferisce, purché riconducibile comunque ad ogni categoria di animale di età inferiore a dodici mesi.

Durante ogni fase di produzione e commercializzazione delle carni, gli operatori, al fine di garantire la veridicità delle informazioni riportate in etichetta, devono aver cura di registrare le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione del nome e dell'indirizzo degli operatori che hanno fornito la carne fino al consumatore finale;
- b) l'indicazione del numero d'identificazione e della data di nascita degli animali, solo a livello di macello;

- c) l'indicazione di un numero di riferimento che consenta di stabilire il collegamento fra l'identificazione degli animali dai quali provengono le carni e le indicazioni riguardanti la denominazione di vendita, l'età alla macellazione e la lettera di identificazione della categoria di tali animali che figurano sull'etichetta;
- d) l'indicazione della data di entrata e di uscita degli animali e delle carni nello stabilimento per consentire di stabilire una correlazione fra le entrate e le uscite.

Tra le misure transitorie disposte dal nuovo provvedimento si evidenzia che le carni degli animali di età non superiore a dodici mesi, macellate anteriormente al 1° luglio 2008, possono essere commercializzate senza soddisfare i requisiti del decreto.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 1183/2006, in vigore fino al 31 dicembre 2008, si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche ed integrazioni a decorrere dal 1° gennaio 2009.